



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Orientamento Consapevole 2021/2022

Dipartimento di Informatica





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Seminario IX

**Informatica e Diritto
a confronto:
la digital forensics,
i contratti informatici e telematici**

12 Aprile 2022



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



Caratteristiche dei contratti informatici e telematici

Prof.ssa Avv. Clementina Virelli

NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

cosiddette

I.C.T.



(acronimo di «*Information and communication technology*», ossia l'insieme di tecnologie che consentono di elaborare e comunicare l'informazione tramite strumenti digitali)

Rapporto tra DIRITTO e I.C.T.



il diritto è oggetto dell'informatica

- **Informatica del diritto
(o informatica giuridica)**

Scienza che studia come le nuove tecnologie possano essere utilizzate dagli operatori del diritto nello svolgimento della propria attività professionale.

l'informatica è oggetto di studio del diritto

- **Diritto dell'informatica**

Disciplina che si occupa dei problemi giuridici che possono sorgere con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

PERIODO STORICO

INFORMATICA GIURIDICA

nasce

- inizio degli anni '50: USA;
- anni '70: Italia.

DIRITTO DELL'INFORMATICA

nasce

- nei primi anni '80 (prime norme che disciplinano il settore);
- anni '90 (notevole produzione di provvedimenti ad hoc legislativi o non).



Principali problematiche giuridiche relative al rapporto tra DIRITTO e I.C.T.

- Tutela della persona (le cui informazioni sono contenute in varie banche dati);
- Tutela dei beni giuridici informatici (in particolare il programma per elaboratore);
- Commercio di nuovi beni e servizi informatici (analisi delle relative tipologie contrattuali);
- Responsabilità civile e penale (per illeciti e reati commessi utilizzando gli strumenti informatici).

IL CONTRATTO: principi generali

Nozione

(Art. 1321 c.c.)

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.



IL CONTRATTO: principi generali

Autonomia contrattuale

(Art. 1322 c.c.)

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

*Le parti possono anche concludere contratti **che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare** (es. vendita, mutuo, locazione, comodato, appalto, trasporto), purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.*



IL CONTRATTO: principi generali

Elementi essenziali

(Art. 1325 c.c.)

- **L'accordo tra le parti** (scambio tra proposta ed accettazione);
- **la causa** (deve essere lecita);
- **l'oggetto** (deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile);
- **la forma** (quando è prescritta dalla legge a pena di nullità).

La mancanza di uno dei predetti requisiti fondamentali comporta la nullità del contratto.



IL CONTRATTO: principi generali

Elementi accidentali

- **Condizione:** è un fatto (naturale o causato dall'uomo) futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l'inizio (cd. c. sospensiva) o la cessazione (cd. c. risolutiva) dell'efficacia del negozio;
- **termine:** è un evento futuro (cioè non ancora verificatosi) e certo a partire dal quale (dies a quo o termine iniziale) o fino al quale (dies ad quem o termine finale) il negozio produrrà effetti;
- **modo:** colui che compie un atto a titolo gratuito impone un peso al beneficiario di una attribuzione patrimoniale. L'onere non è espressamente disciplinato dal legislatore, ma si riscontra in diverse norme, ad esempio nella donazione all'art. 793 c.c. e nel testamento all'art. 587 del c.c..

Sono elementi che possono anche non essere inseriti nel contratto, infatti, la loro mancanza non comporta conseguenze sulla validità dell'atto; se presenti, ne costituiscono parte integrante ed incidono sugli effetti del negozio giuridico.



IL CONTRATTO: principi generali

Condizioni generali di contratto

(Art. 1341 c.c.)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni (c.d. vessatorie) che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.



IL CONTRATTO: principi generali

Diritto di recesso

(Art. 1373 c.c.)

*Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà **può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.***

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario".



IL CONTRATTO: principi generali

Nullità

(Art. 1418 c.c.)

- Quando è contrario a norme imperative;
- manca uno degli elementi essenziali del contratto;
- illiceità della causa;
- illiceità dei motivi;
- mancanza nell'oggetto dei requisiti richiesti;
- altri casi stabiliti dalla legge;
- violenza fisica.



La nullità è la più grave forma di invalidità del negozio giuridico, il contratto nullo si considera come se non fosse stato mai stipulato, **non produce effetti giuridici.**

IL CONTRATTO: principi generali

Annullabilità

(Artt. 1425 ss. c.c.)

- **se una delle parti era legalmente incapace di contrattare** (ad es. perché minorenni o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere);
- **errore**, quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.);
- **dolo**, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.);
- **violenza psicologica**, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.);
- **particolari situazioni di abuso a danno di una delle parti**;
- **in altre ipotesi previste dalla legge** (come il conflitto di interessi nella rappresentanza, la contrattazione del rappresentato con se stesso).

La sanzione dell'annullabilità indica una minore gravità della nullità; il contratto annullabile è provvisoriamente produttivo dei suoi effetti ma è suscettibile di essere reso inefficace mediante sentenza (l'annullamento).



CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI: principi generali

ELEMENTO DA CONSIDERARE	TIPOLOGIE	ESEMPI
Se la figura contrattuale è espressamente disciplinata dal legislatore.	<ul style="list-style-type: none">- Tipici- Atipici	(vendita, appalto) (leasing)
Numero delle parti contraenti.	<ul style="list-style-type: none">- Bilaterali- Plurilaterali	(vendita tra un alienante e un acquirente) (vendita tra alienante e più acquirenti)
Presenza o meno di un corrispettivo.	<ul style="list-style-type: none">- A titolo oneroso- A titolo gratuito	(vendita) (donazione)
Tempo di svolgimento delle prestazioni.	<ul style="list-style-type: none">- A esecuzione istantanea- Contratti di durata	(vendita) (locazione, somministrazione)

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI: principi generali

ELEMENTO DA CONSIDERARE	TIPOLOGIE	ESEMPI
Forma del contratto.	<ul style="list-style-type: none">- A forma libera- A forma vincolata	(vendita di beni mobili) (vendita di beni immobili)
Efficacia del contratto.	<ul style="list-style-type: none">- Ad effetti reali- Ad effetti obbligatori	(vendita) (locazione, mandato, comodato)
Prestazioni a carico delle parti contraenti.	<ul style="list-style-type: none">- A prestazioni corrispettive (sinallagmatici)- Con obbligazioni a carico di una sola parte	(vendita) (fideiussione, deposito gratuito, comodato)
Perfezionamento del contratto.	<ul style="list-style-type: none">- Consensuali- Reali (oltre all'accordo, richiedono la consegna della res = il bene)	(vendita) (mutuo, pegno, comodato, deposito)

CONTRATTI AD OGGETTO INFORMATICO

Definizione

Contratti che hanno per oggetto beni (hardware e software) o servizi informatici.



Ai contratti con oggetto informatico si applicano le norme relative ai contratti previste nel codice civile.

TIPOLOGIE DI CONTRATTI INFORMATICI



- VENDITA
- LEASING
- LOCAZIONE
- ASSISTENZA E MANUTENZIONE

- FORNITURA
- SVILUPPO SOFTWARE
- ASSISTENZA E MANUTENZIONE
- LICENZA D'USO
- LICENZA A STRAPPO

- APPALTO
- INTEGRAZIONE DI SISTEMI
- ENGINEERING
- OUTSOURCING
- DISASTER RECOVERY

CONTRATTO DI HARDWARE: VENDITA



bene materiale e mobile

- **Nozione:** è il contratto stipulato tra alienante ed acquirente che ha per oggetto il trasferimento della proprietà dell'hardware.
- Le principali clausole riguardano le caratteristiche dei locali in cui l'hardware deve essere installato, termini e modalità di consegna, modalità di pagamento del corrispettivo, installazione e collaudo dei macchinari, garanzia per vizi e difetti, responsabilità del fornitore per danni arrecati.

HARDWARE

CONTRATTO DI HARDWARE: LOCAZIONE

- **Nozione:** è il contratto stipulato dal locatore (nella maggior parte dei casi si tratta dell'impresa costruttrice) che si impegna a fornire al locatario un hardware funzionante per un determinato periodo di tempo, in cambio del pagamento di canoni (generalmente mensili) che iniziano a decorrere dalla data di dichiarazione di «pronto per l'uso» resa dall'impresa fornitrice.
- **Il conduttore, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza concordata, può restituire l'hardware o prorogare la locazione.**



HARDWARE

CONTRATTO DI HARDWARE: LEASING

- **Nozione:** operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
- L'operazione economica ha la finalità di far acquisire ad un imprenditore, c.d. utilizzatore, la disponibilità di beni utili alla produzione senza pagare il prezzo in un'unica soluzione, ma versando dei canoni periodici alla società di leasing che ha acquistato tali beni. **Al termine del contratto, l'imprenditore potrà acquistare i beni versando la somma residua, chiedere il rinnovo del contratto con canoni ridotti, oppure restituire i beni.**

Leasing → **finanziario** (sono coinvolti l'utilizzatore, il concedente ed il produttore del bene)
→ **operativo** (lo stesso produttore del bene lo concede in locazione)

HARDWARE

CONTRATTO DI HARDWARE: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

- **Nozione:** accordo tra una parte che si impegna a prestare servizi di assistenza e/o manutenzione nei confronti di un cliente.
- **Oggetto del contratto di assistenza:** la riparazione dei guasti segnalati dall'utente.
- **Oggetto del contratto di manutenzione:** è più ampio, infatti ricomprende non soltanto l'intervento su chiamata del cliente per segnalare il malfunzionamento, ma anche l'intervento preventivo con periodica verifica degli apparecchi.



HARDWARE

CONTRATTO DI SOFTWARE: FORNITURA

- Con il **D.Lgs. n. 518/1992** il legislatore italiano ha **equiparato il software (considerato bene immateriale) alle opere dell'ingegno** di carattere creativo, di conseguenza si pongono problemi relativi alla cessione dei diritti di utilizzazione dell'opera di un autore (**Legge sul diritto d'autore, L. n. 633/1941**).
- **Nozione:** è il contratto stipulato tra l'autore o il cessionario dell'autore di un software che ha per oggetto il diritto di utilizzazione del software o la cessione di uno o più esemplari dell'opera (ossia diritto di utilizzare la copia), in cambio di un compenso (invece, i diritti personali sono inalienabili).



CONTRATTO DI SOFTWARE: LICENZA D'USO

- Contratto conosciuto anche come noleggio; ha la stessa funzione della locazione poiché **non si cedono i diritti di proprietà sul software**, non si cede il diritto di sfruttamento economico, **ma solo i diritti d'uso non esclusivo** (per quanto compatibili e salvo patto contrario possono essere applicate le norme sulla locazione previste nel codice civile, artt. 1571 – 1606). **L'utilizzatore non potrà modificare, aggiornare o intervenire sul software, soltanto utilizzare il programma nei limiti previsti dalla legge sul diritto d'autore** (artt. 64 bis e ss.).
- **Nozione:** è l'accordo attraverso il quale il fornitore cede al licenziatario, dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione accessoria.
- Se si verificano problematiche collegate all'utilizzo del software, l'utilizzatore può chiedere la restituzione del prezzo pagato, la riparazione o sostituzione del software difettoso, oppure il pagamento di una prestabilita somma di denaro.



CONTRATTO DI SOFTWARE: LICENZA A STRAPPO

- Ha ad oggetto il software prodotto per ampia diffusione sul mercato, quindi destinato a svariati utenti. Negli Stati Uniti è nata nei primi anni '80, contro la pirateria del software, la licenza a strappo, così denominata poiché la caratteristica principale di questo contratto consiste nella **clausola c.d. «dello strappo»**. Si verifica quando l'utente acquista un pacchetto software confezionato in un involucro di plastica trasparente, sul quale sono indicate le condizioni contrattuali relative all'acquisto di quel prodotto. **La clausola principale prevede che l'apertura della confezione sigillata (comportamento concludente), contenente il software ed il relativo manuale di istruzioni, comporta l'accettazione del contratto di licenza.** Se non si vogliono accettare le condizioni, sarà necessario non aprire la confezione e restituirla al fine di ottenere il rimborso.
- **Nozione:** contratto concluso tra il licenziante (potrebbe essere il rivenditore o la casa produttrice) ed il licenziatario che acquista solo il diritto di utilizzare la singola riproduzione del software.
- **Oggetto del contratto:** la facoltà di uso e non di disposizione del bene.



CONTRATTO DI SOFTWARE: SVILUPPO DEL SOFTWARE

- **Nozione:** è l'accordo tra l'imprenditore o il professionista ed un committente per progettare e realizzare, dietro corrispettivo, un software secondo le sue richieste.
- **Oggetto del contratto:** analisi delle esigenze di programmazione ed elaborazione del committente, nonché progettazione e sviluppo di un software idoneo a soddisfarle.



CONTRATTO DI SOFTWARE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE

- **Manutenzione statica o correttiva:** eliminare errori (bugs) preesistenti nel programma.
- **Manutenzione dinamica o migliorativa:** attività di modifica, potenziamento e miglioramento del programma.
- **Nozione:** è l'accordo attraverso il quale una parte si impegna a svolgere servizi di manutenzione nei confronti dell'altra parte che, a sua volta, sarà tenuta al pagamento di un canone.



CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI: APPALTO

- **Nozione:** è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio, dietro corrispettivo in denaro.



SERVIZI
INFORMATICI

CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI: INTEGRAZIONE DI SISTEMI

- **Nozione:** è l'accordo attraverso il quale il fornitore si impegna a realizzare per l'utente, dietro corrispettivo, un sistema informativo (c.d. EDP, acronimo di «Electronic Data Processing»), o sottosistema informativo, sulla base di determinate esigenze e qualità dell'utente, con funzionalità e prestazioni predeterminate condivise tra l'utente ed il fornitore informatico.



SERVIZI
INFORMATICI

CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI: OUTSOURCING

- Contratto nato dall'autonomia negoziale, non disciplinato nel codice civile, pertanto si considera contratto atipico. Saranno evidenti i vantaggi economici e le semplificazioni operative, ma potrebbe provocare per l'utente il rischio di non poter controllare il proprio patrimonio informatico nel caso in cui volesse ripristinare il proprio sistema o trasferirlo ad un altro fornitore.
- **Nozione:** è l'accordo attraverso il quale l'utente trasferisce ad un fornitore esterno le attività informatiche e telematiche, e quest'ultimo si impegna a fornirgli, dietro corrispettivo, un completo servizio informatico che si sostituisce a quello precedente, inglobando la totalità o la maggior parte delle attività.



SERVIZI
INFORMATICI

CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI: DISASTER RECOVERY

- **Nozione:** è l'accordo tra una parte e le imprese di una certa dimensione per offrire, dietro corrispettivo, servizi volti ad analizzare i rischi di inoperatività del sistema EDP e delle relative misure di riduzione, nonché predisporre un piano di emergenza informatica.



SERVIZI
INFORMATICI

CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI: ENGINEERING

- **Contratto di origine anglosassone, non nasce nell'ambito informatico; con il termine engineering si indicano varie attività.** Ad esempio viene utilizzato per predisporre progetti riguardanti costruzioni architettoniche, per lo svolgimento di prestazioni accessorie come l'assistenza tecnica; in generale per accordi che prevedono attività di progettazione, esecuzione ed assistenza.
- **Nozione:** è il contratto con il quale un'impresa (engineer) si obbliga a predisporre un progetto industriale, architettonico o urbanistico, ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a realizzare progetti elaborati da altre imprese, provvedendo anche a svolgere, se così pattuito, prestazioni di assistenza tecnica, ricevendo come corrispettivo una somma di denaro e/o royalties o partecipazioni agli utili dell'impresa avviata a seguito della realizzazione del progetto.




SERVIZI
INFORMATICI

IL CONTRATTO TELEMATICO

Nozione

È il contratto concluso, attraverso strumenti telematici, tra le parti che non sono contemporaneamente presenti nello stesso luogo (contratti c.d. a distanza).



Confronto tra contratto telematico – contratto digitale – contratto informatico

CONTRATTO AD OGGETTO INFORMATICO

È il contratto che ha per oggetto beni (hardware o software) o servizi informatici.

CONTRATTO TELEMATICO

È il contratto concluso, attraverso strumenti telematici, tra le parti che non sono contemporaneamente presenti nello stesso luogo (contratti c.d. a distanza).


CONTRATTO DIGITALE

È il contratto stipulato in forma elettronica, senza l'utilizzo di documenti cartacei, sottoscritto con firma digitale.



FIRMA DIGITALE

Le parti contraenti



Di conseguenza, potranno essere stipulati contratti e-commerce secondo i seguenti 3 modelli:

1. **contratti conclusi tra professionisti:** caratterizzati dalla presenza di una relazione commerciale tra due imprese, di cui una è interessata ad acquisire i prodotti dell'altra (modello c.d. business to business B2B);
2. **contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore** (modello c.d. business to consumer B2C);
3. **contratti conclusi tra consumatori**, il cui esempio tipico è quello delle aste online (modello c.d. consumer to consumer C2C).

La tutela del contraente varia in base al modello adoperato, infatti, in presenza di contratti tra professionisti e consumatori (B2C) si applica la disciplina prevista dagli artt. 1469 bis e ss. c.c. e dal Codice del consumo, mentre negli altri casi si fa riferimento alla tutela dell'art. 1341 c.c. qualora vi siano condizioni vessatorie.



Formazione del contratto telematico

- **Fase precontrattuale: le trattative con obblighi di buona fede ed informativi.**
- **La formazione dell'accordo: scambio di proposta ed accettazione.**
- **La conclusione del contratto: verificare la presenza di tutti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto e forma).**
- **Le modalità di conclusione del contratto telematico: tramite email o sito web.**



CONTRATTI CON I CONSUMATORI

(Art. 1469 bis c.c. e disciplina contenuta nel Codice del consumo)



Contratto stipulato tra professionista e consumatore avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.

CONSUMATORE

Art. 3, lettera a), del D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo)

La persona fisica che **agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale**, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

PROFESSIONISTA

Art. 3, lettera c), del D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo)

La persona fisica o giuridica che **agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale**, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

CONTRATTI CON I CONSUMATORI

DIRITTO DI RIPENSAMENTO O DIRITTO DI RECESSO

(artt. 52 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005)

Il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi.



CONTRATTI CON I CONSUMATORI



CLAUSOLE VESSATORIE



Si definiscono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, **determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi** derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1469 bis e ss. c.c. ed artt. 33 e ss. del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36, 1° comma, del Codice del consumo).

Si è in presenza di **nullità c.d. di protezione** che **opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice** (art. 36, 3° comma, del Codice del consumo).

IL CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET

Nozione

È un accordo tra l'utente ed uno dei diversi provider (ISP – Internet Service Provider è un fornitore di servizi per l'accesso ad internet) che forniscono connettività.



Oggetto del contratto

in generale

- Il servizio di accesso alla rete internet, tramite rete telefonica commutata senza limiti di tempo o con periodi di tempo prestabiliti;
- il servizio di posta elettronica;
- il servizio di fornitura di uno spazio sul server del c.d. provider per la memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio entro una dimensione stabilita.


IL CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET

Caratteristiche



contratto di durata

(poiché c'è la prestazione di servizi a carattere duraturo, sia a tempo indeterminato che determinato)



**a titolo gratuito
o a titolo oneroso**

Insegnamento di

Informatica e Diritto

Corso di Studi in Sicurezza Informatica

Laurea Magistrale LM-66 (sede di Taranto)

Insegnamento a scelta (6 CFU)

Prof.ssa Avv. Clementina Virelli

clementina.virelli@uniba.it